



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
87	18/03/2022	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06, art. 208. - Autorizzazione di modifica non sostanziale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Angri (Sa) in via S. Maria, area P.I.P. - S.S. 18. - Ditta E.S.A. s.r.l. (Eco Services Agro s.r.l.) con sede legale in via Brigadiere D'Anna n. 100 del Comune di Angri (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta E.S.A. s.r.l. (Eco Services Agro s.r.l.), con sede legale *in* via Brigadiere D'Anna n. 100 del Comune di Angri (Sa), ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, è titolare:

- del D.D. n. 14 del 18/01/2019 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, destinati al recupero ed alla produzione di CDR, ubicato nel Comune di Angri (Sa) in via S. Maria, area P.I.P. - S.S. 18, riportato in Catasto del medesimo Comune, al foglio 5, particella 1095, per una superficie complessiva di 7.777,29 mq;
- del D.D. n. 30 del 01/02/2019 di rettifica del D.D. n. 14/2019;
- del D.D. n. 259 del 05/11/2019 di modifica non sostanziale;
- del D.D. n. 86 del 22/04/2020 di adeguamento alle linee guida antincendio regionale di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;

CONSIDERATO che il sig. Pagano Francesco, C.F. ***OMISSIS*** **, in qualità di amministratore unico della ditta, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto in parola acquisita il 18/11/2020 - prot. 0547059 con integrazione acquisita il 25/11/2020 - prot. 0561168;

PRESO ATTO che successivamente è subentrata quale amministratore unico, della ditta E.S.A. s.r.l., la sig.ra Pagano Giuseppina, C.F. ***OMISSIS*** ** la quale ha presentato documentazione integrativa il 04/11/2021 - prot. 0546083, il 27/01/2022 - prot. 0043831 ed il 10/03/2022 - prot. 0132203;

CONSIDERATO che la modifica proposta dalla ditta consiste:

- nell'eliminazione di alcuni codici EER autorizzati;
- nell'inserimento del codice EER 02.07.04;
- nella rinuncia delle operazioni D15, R4 ed R5 autorizzati;
- nella redistribuzione dei quantitativi per le operazioni R13 (senza alcuna variazione delle quantità già autorizzate) ed R3 (con riduzione da 296,80 t/g a 185,00 t/g);
- nell'inserimento dell'operazione R12;
- nell'inserimento della procedura End of Waste per i rifiuti:
 1. di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici, identificati con i codici EER 15.01.02 - 17.02.03 - 19.12.04 - 20.01.39 (EoW 01);
 2. a matrice legnosa, identificati con i codici EER 20.02.01 - 03.01.05 (EoW 02);
 3. di scarti alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, identificati con i codici EER 02.03.04 - 02.07.04 (EoW 03);
- nella modifica della rete di raccolta e trattamento delle acque reflue;
- nell'adeguamento alla prevenzione incendi di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, conclusasi con quella decisoria del 02/02/2022 nella quale:

- preso atto dei chiarimenti forniti dal tecnico incaricato della ditta e del parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter - comma 7 - L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Angri, ARPAC Dipartimento di Salerno, ASL Salerno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno, Ente Idrico Campano, Ente d'Ambito Salerno – A.T.O.) che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito, seppur invitati;
- è stata approvata la variante non sostanziale dell'impianto di che trattasi:
 - a) subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione, da parte della ditta, della tavola EG.02 aggiornata secondo i chiarimenti forniti in conferenza;
 - b) con la prescrizione di presentare entro trenta giorni dalla messa in esercizio, a modifica realizzata, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma di settore;

PRESO ATTO che è stata acquisita dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/2019, poter concedere l'autorizzazione della modifica proposta dalla ditta E.S.A. s.r.l.;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa

competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0144692 del 16/03/2022 dal Responsabile di Posizione di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la D.G.R.C. n. 8/2019;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE la modifica non sostanziale alla ditta **E.S.A. s.r.l.**, con P. IVA 03316510654 e legale rappresentante della ditta la sig.ra Pagano Giuseppina C.F. ***OMISSIS*** dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Angri (Sa) in via S. Maria, area P.I.P. - S.S. 18, consistente:

- nell'eliminazione di alcuni codici EER autorizzati;
- nell'inserimento del codice EER 02.07.04;
- nella rinuncia delle operazioni D15, R4 ed R5 autorizzati;
- nella redistribuzione dei quantitativi per le operazioni R13 (senza alcuna variazione delle quantità già autorizzate) ed R3 (con riduzione da 296,80 t/g a 185,00 t/g);
- nell'inserimento dell'operazione R12;
- nell'inserimento della procedura End of Waste per i rifiuti:
 1. di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici, identificati con i codici EER 15.01.02 - 17.02.03 - 19.12.04 - 20.01.39 (EoW 01);
 2. a matrice legnosa, identificati con i codici EER 20.02.01 - 03.01.05 (EoW 02);
 3. di scarti alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, identificati con i codici EER 02.03.04 - 02.07.04 (EoW 03);
- nella modifica della rete di raccolta e trattamento delle acque reflue;
- nell'adeguamento alla prevenzione incendi di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019.

PRECISARE, pertanto, che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R3 ed R12, di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate (allegato 4) al presente provvedimento, così come modificate.

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- c) per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 184 - ter del D. Lgs. 152/06.

PRENDERE ATTO che le dimensioni dei lotti del materiale recuperato sono:

- 85 tonnellate corrispondenti a 120 mc per il lotto EoW 01;
- 810 tonnellate corrispondenti a 900 mc per il lotto EoW 02;
- 90 tonnellate corrispondenti a 90 mc per il lotto EoW 03.

STABILIRE che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184 - ter, per ogni lotto dovrà essere redatta la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegate al presente provvedimento:

- per i codici EER 15.01.02 - 17.02.03 - 19.12.04 - allegato 1;
- per i codici EER 20.01.39 - 20.02.01 - 03.01.05 - allegato 2;

- per i codici EER -02.03.04 - 02.07.04 - allegato 3.

FARE OBBLIGO di adeguare le procedure End of Waste autorizzate all'emanazione dei criteri comunitari previsti dal comma 2 art. 184 - ter del D. Lgs. 152/06.

PRESCRIVERE che:

- prima di intraprendere il processo di recupero EoW 03, trasmettere il contratto sottoscritto con l'impianto di Biogas di destino (o gli impianti). Il contratto o i contratti dovranno contenere anche gli elementi quantitativi (tonnellate/anno conferibili) atti ad accertare che le EoW prodotte dall'impianto potranno essere tutte utilizzate. Infine, i predetti contratti dovranno contenere elementi circa il regime autorizzativo degli impianti di destino e la relativa compatibilità a ricevere EoW;
- i materiali EoW dovranno essere stoccati con modalità tali da non consentire un loro degrado, al fine di conservarne le caratteristiche tecniche e merceologiche proprie del prodotto, pena la decadenza della qualifica di materiale EoW.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di competenza;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo:
 1. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato così come modificato;
 2. comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto a modifica avvenuta.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta E.S.A. s.r.l. al seguente indirizzo: "esasrl@mypec.eu".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Angri, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, all'Ente d'Ambito Salerno - A.T.O., alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli